

**Atto del Governo n. 7
(n. 516 della XVII Legislatura)
Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa
n. 2016/97**

**Audizione
Commissione Speciale
su atti urgenti del Governo**

Carmine Di Noia

23 aprile 2018



INDICE

002



IDD: SGUARDO D'INSIEME E PROFILI DI RILEVANZA PER CONSOB



RECEPIMENTO IDD IN ITALIA: CRITERI



LO SCHEMA DI D.LGS: AREE DI MIGLIORAMENTO



TEMI APERTI

IDD: sguardo d'insieme e
profili di rilevanza per
CONSOB

PRINCIPALI CONTENUTI IDD

Parte generale: tutti i prodotti assicurativi (danni, vita-puro rischio, vita-investimento)



Parte speciale (Capo VI): requisiti aggiuntivi per i prodotti di investimento assicurativi (Insurance Based Investment Product, IBIP)




Ratio disciplina IBIP:

- Garantire analoghe tutele e regole del gioco nella distribuzione di IBIP e altri prodotti finanziari assoggettati a MIFID II destinati a clientela retail
- Evitare spazi di arbitraggio regolamentare: creo/distribuisco un IBIP non per rispondere a esigenze economiche o obiettivi del cliente ma per evitare applicazione di regole più stringenti (come avvenuto in alcuni Paesi post Mifid I)

Direttiva di armonizzazione minima

(processo più «giovane» rispetto ai servizi finanziari): spazio a innalzamento di tutele a livello nazionale





Approccio ancora per settore

IDD interseca e completa altre due importanti discipline:


- **MIFID2**, a cui si ispira largamente per le regole di condotta e di governo del prodotto (salvo alcuni profili)
- **PRIIPs**, primo atto europeo a prevedere una disciplina unitaria e cross sector per tutti gli IBIP e altri strumenti finanziari sotto il profilo della trasparenza

PROFILI DI RILEVANZA PER CONSOB

Fin dalla Legge sul Risparmio del 2005, alcuni prodotti assicurativi a contenuto finanziario sono stati attirati nel framework MiFID (polizze ramo III unit e index linked e V a capitalizzazione, art. 25 bis TUF pre Mifid2)

I prodotti di investimento assicurativi (IBIP) vengono distribuiti prevalentemente da soggetti vigilati da Consob (cd. Canale bancassurance)

Consob vigila in via esclusiva sull'informativa preventiva che accompagna dal 2018 la commercializzazione del prodotto di investimento assicurativo: Key Information Document (KID, Reg. PRIIPs)



Prodotti IBIP distribuiti da banche e reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Recepimento IDD in Italia

Criteri

Legge di delegazione europea n. 163/2017

- Delega il Governo a recepire la IDD per innalzare la tutela degli investitori in prodotti di investimento assicurativi (IBIP) in linea con le tutele offerte dalla MIFID II
- Importanza del coordinamento tra Autorità (art. 5 c. 1 lett. b 3)
- Si privilegia il riparto di competenze regolamentari e di vigilanza tra le Autorità secondo il **criterio dei canali distributivi**
 - CONSOB: Banche, Sim, etc
 - IVASS: imprese di assicurazione, broker, agenti assicurativi



Lo schema di d.lgs.
Aree di miglioramento

Innalzare le tutele accordate agli investitori di prodotti di investimento assicurativi

Chiarire il quadro normativo per i risparmiatori e i soggetti vigilati rendendo più efficienti le forme di coordinamento tra Autorità

PROPOSTE DI MODIFICA D.LGS.: OBIETTIVI

Evitare duplicazioni di oneri per gli intermediari, duplicazioni che aumenterebbero i costi per i risparmiatori

Garantire coerenza con i criteri di delega



PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI D.LGS.

- 01● AMBITO DI APPLICAZIONE
- 02● INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ COMPETENTI E
PROTOCOLLO D'INTESA
- 03● DEFINIZIONI
- 04● INCENTIVI
- 05● OFFERTA FUORI SEDE
- 06● SISTEMA DI RISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE DELLE
CONTROVERSIE

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'abrogazione del comma 1 dell'art. 25-ter potrebbe generare

➤ Incertezze circa la cornice normativa di riferimento per l'esercizio da parte della Consob dei poteri di normazione secondaria (c. 2 dello stesso articolo)

Si suggerisce di ripristinare il comma 1 con, alternativamente:

«1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto prodotti di investimento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa».

oppure:

«Alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa si applica il Titolo IX del CAP»

Inoltre, aggiungere nel 25-ter c. 2-bis, come modificato dal decreto, il criterio di cui all'art. 5 c. 1 lett. h) della legge di delegazione

INDIVIDUAZIONE
AUTORITÀ
COMPETENTI
E PROTOCOLLO
D'INTESA

Esplicitare il riparto di competenze tra Ivass e Consob in linea con quanto definito dalla L. delegazione europea n. 163/2017

Prevedere espressamente forme di coordinamento operativo tra Consob e IVASS (protocollo d'intesa)

Individuazione autorità competenti e Protocollo d'Intesa

All'art. 2, comma 4 dello schema di d.lgs., si propone di inserire il seguente capo:

«Dopo l'art. 4-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si inserisce l'art. 4 - decies.1 rubricato «Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi della direttiva (UE) n. 97/2016»:

- 1. La Consob e l'Ivass sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'art. 12 della direttiva (UE) n. 97/2016 ai fini della vigilanza sul rispetto delle regole di condotta nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo. I poteri di vigilanza sul prodotto di investimento assicurativo sono esercitati dall'IVASS in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del medesimo prodotto da parte delle imprese di assicurazione in via diretta o per il tramite di agenti e broker assicurativi, e dalla CONSOB in relazione alla distribuzione del medesimo prodotto tramite i soggetti di cui all'art. 1, co.1 lett. w-bis.*
- 2. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo.»*

DEFINIZIONI

Positiva l'opera di razionalizzazione delle definizioni: unica definizione di «prodotto di investimento assicurativo» in luogo della doppia definizione (ramo III e V vs IBIP)

Editing: preferibile indentificare espressamente i **«soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa»** (SIM, Banche, Poste Italiane etc.) per maggiore chiarezza e coerenza terminologica con l'impianto definitorio del TUF

Definizioni

All'art. 2, comma 1 dello schema di d.lgs., si propone di sostituire la lett. a) con la seguente:

«La lettera w-bis) è sostituita dalla seguente: «w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: le SIM e le imprese di investimento UE, le banche italiane e UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati.»

INCENTIVI (INDUCEMENTS): MIFID II E IDD

La legge di delegazione (Art. 5 c. 1 lett. m, l. 163/2017) prevede allineamento a MIFID II per la disciplina inducement

MIFID II

Gli incentivi non sono ammessi a meno che:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio e
- non pregiudichino il rispetto dell'obbligo di agire nel migliore interesse del cliente
- gli incentivi non sono mai ammessi nella consulenza indipendente (art. 24 comma 9 MIFID 2)

IDD

Gli incentivi sono ammessi purché (art. 29 comma 2):

- non comportino una ripercussione negativa sulla qualità del servizio
- non pregiudichino il rispetto dell'obbligo di agire nel migliore interesse del cliente

Incentivi

All'art. 1, comma 24 dello schema di d.lgs., con riferimento all'art. 121-sexies, comma 4 CAP, si propone, in osservanza della legge delega, di inserire dopo le parole «all'articolo 121-quater» l'espressione «da adottarsi conformemente alla disciplina prevista in materia dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»

Così emendato, il testo del nuovo art. 121-sexies, comma 4 CAP sarebbe pertanto:

*«4. Fatto salvo l'articolo 120-bis, commi 1 e 3, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di cui agli articoli 119-bis, comma 1, e 121-quinquies, quando pagano o percepiscono un onorario o una commissione o forniscono o ricevono benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce per conto del contraente medesimo, solo se operano in conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle disposizioni stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui all'articolo 121-quater **da adottarsi conformemente alla disciplina prevista in materia dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione.**»*

OFFERTA FUORI SEDE

Opportuno ripristinare nel TUF l'estensione dell'offerta fuori sede ai prodotti di investimento assicurativo in linea con il criterio di delega che attribuisce alla Consob il compito di vigilare sulla distribuzione da parte di banche e SIM

Garantire uniformità di disciplina tra IBIP e altri prodotti/strumenti finanziari distribuiti da banche e SIM per i quali, in caso di offerta fuori sede di strumenti e servizi finanziari, vige l'obbligo di avvalersi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Offerta fuori sede

Si propone di sostituire l'art. 2, comma 7 dello schema di d.lgs. con il seguente:

All'articolo 30, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole «ai soggetti abilitati» si inserisce «alla distribuzione assicurativa»

b) Le parole «finanziari emessi da imprese di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti «di investimento assicurativo»

Così emendato, il testo del nuovo art. 30 comma 9 TUF sarebbe pertanto:

*«Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche e, limitatamente ai soggetti abilitati **alla distribuzione assicurativa**, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione **di investimento assicurativo.**»*

SISTEMA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Raccordare la disciplina di cui al 187-ter CAP, come modificato dallo schema di decreto, all'Arbitro Consob (art. 32-ter TUF), in linea con i criteri di riparto di competenze stabiliti nella legge di delegazione.

Editing: si propone di aggiungere al comma 1 del 187-ter l'espressione «Fermo restando quanto previsto dall'art. 32-ter TUF,»

Temi aperti



Superamento approccio regolamentare e di vigilanza per silos?

- Prima esperienza normativa cross sector (PRIIPs)
- Già oggi le autorità di vigilanza in alcune materie esercitano poteri per finalità diverse dal proprio mandato
- Testo Unico dei Testi Unici (TUF, TUB e CAP)

Con MIFID2, IDD e PRIIPs più tutele e coordinamento a livello istituzionale: **condizioni favorevoli per (ri)dare centralità'**

all'investitore, in una logica:

- di servizio (e non più solo di prodotto)
- di asset allocation diversificata
- di investimenti long term, in ottica di circuito virtuoso che parte dell'individuo e arriva all'economia nazionale e europea (v. prodotti pensionistici individuali paneuropeo PEPP, PIR assicurativi)



Disintermediazione anche per il settore assicurativo grazie a tecnologia (es. polizze istantanee grazie a intelligenza artificiale, piattaforme p2p)? Nuovi player non assicurativi (Amazon, Google)?

- Margini di sviluppo per il mercato italiano

